AND AREA OF THE PARTY OF THE PA	PR N
	CODITO!

WHE W	S.C.R Piemonte S.p.A.	
	Convenzione per la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art.	
	3, commi 1 e 2 L.R. 19/2007 suddivisa nei seguenti lotti:	
	[Lotto 1] Provincia di Torino, [Lotto 2] Provincia di Asti, [Lotto 4]	
	Provincia di Novara, [Lotto 5] Provincia di Biella e [Lotto 6] Provincia	
	del Verbano Cusio Ossola.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TRA	*.
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
 , . ,	in Torino, Via Belfiore 23, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al	
	Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	### 1979 1979
· .	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	Series (C. C. C
-	Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano	
	PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.A.")	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
. 	<u>E</u>	
	ENERGETIC S.p.A., con sede legale in Ponsacco (PI), Via Venezia 77,	
	capitale sociale Euro 1.360.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di	
	Pisa al n. 156184, P. IVA 00875940793, in persona del procuratore speciale	
	Luciano ANGELI, in forza dalla procura speciale rep. N. 459 del 04/03/2010	
	autenticata nella firma dalla dott.ssa Paola POGGIOLINI notaio in Livorno	hergetic s.p.a. Via Venezia, 77 56038 Popsacco (PI)
	(nel seguito per brevità anche "Fornitore");	P. IVA 008/1594,0793
	PREMESSO CHE	
·	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
<u> </u>	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	a Did
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	Residence Pinnonia
<u> </u>		S.C.A.
	Pagina 1 di 23	13

			·
	b)	con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008, la Giunta Regionale ha affidato a	
		S.C.RPiemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico	
		dell'approvvigionamento di gas naturale per le amministrazioni	
		piemontesi mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica	
		predisponendo i relativi atti di gara;	
	c)	nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2	
		L.R. 19/2007, S.C.R Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,	
	<u>-</u>	relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti	
	,	che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad	
		aderire alla presente convenzione;	
	d)	S.C.R Piemonte S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione	
		del 29/07/2009, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione	
	•	Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 del	
		D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di gas	
		naturale per i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 L.R. 19/2007 mediante	
		il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa, per ambiti	
		territoriali, in 8 distinti lotti:	
		Lotto 1: Provincia di Torino; Lotto 2: Provincia di Asti; Lotto 3: Provincia	
		di Cuneo; Lotto 4: Provincia di Novara; Lotto 5: Provincia di Biella; Lotto	Chergetic s.p.a.
		6: Provincia del Verbano Cusio Ossola; Lotto 7: Provincia di Vercelli;	Via Venezia, 77 56038 Por sacco (PI) P. VA 00 75940793
		Lotto 8: Provincia di Alessandria.	7 Cliff
	e)	i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono:	
		LOTTO VOLUME MAX IN SMC	
		1 9.176.422	Sione Piemoni,
		7,170.722	(So so R. So)
		Pagina 2 di 23	10 de 23 - 10 cm
8330			

	2	8.148.564		
	3	5.948.058		_
	4	5.090.448		
	5	2.286.363		_
	6	1.526.398		
	7	1.056.825		-
	8	883.571		_
	AV.			_
I medesimi s	ono stati individuati sulla	base dei dati storici dei consumi ril	evati	 _
presso le A	Amministrazioni interessa	ate all'adesione, maggiorati di	una	_
percentuale p	pari al 25% avendo tenuto	conto di un fisiologico aumento a	nnuo	
degli stessi	e della possibilità che al	tre Amministrazioni site sul terri	torio	
regionale pos				
f) con Disp	oosizione del Presidente d	el Consiglio di Amministrazione i	ı. 90	_
del 18/11	nente	_		
		ocietà ENERGETIC S.p.A. con i ri		 .
offerti di	seguito indicati:			

		the state of the s		_	**
			RIBASSO		
	LOTTO	PROVINCIA	PERCENTUALE	-	Opergetic s.p.a.
			OFFERTO		Via Venezia, 77 56038 Por sacco (PI) P. VA 00875940793
					~ C 3 4 9 C
	1	Torino	4,758 %		
	 2	Asti	4,760 %		
	4	Novara	4,760 %		
S es			to assume the property of the		Redone Piemonia
	5	Biella	4,760 %		1 7. 3.0.11. 1
65 85.23					Piemy ite ui
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	5.74 2

,													
						· <u>.</u>				r	ı		
		:						·	•			·	
		:	6		Verbano	Cusio Os	sola	4,′	760 %				
				_,1									
	g)	il	Fornitor	e as	segnatario	dei l	otti 1-2	2-4-5-6	ha prese	entato la			
		doc	cumentaz	ione 1	richiesta ai	fini dell	a stipula	della pr	esente Cor	ivenzione			
		che	e, anche s	e nor	n materialn	nente all	egata al 1	presente	atto, ne fo	rma parte	,		
		int	egrante e	sostai	nziale, ivi	incluse le	cauzion	i definiti	ve per un i	mporto di			
		Eu	ro 134.3	99,28	B= (centor	trentaqua	ttromilat	recenton	ovantanove	e virgola			
		vei	ntotto)	pe	r il	Lotte	1,	Eur	o 119	9.345,05=	=		
		(ce	ntodician	novei	milatrecent	toquarant	acinque	virgola	zerocinqu	e) per il			
		Lo	tto 2, Eur	o 74.	555,46= (s	ettantaqı	attromila	acinquec	entocinqua	ntacinque	,		:
		vir	gola q	uaran	tasei) p	er il	Lotto	4,	Euro 33	3.486,41=	=		
		(tre	entatremi	laquat	ttrocentotta	antasei v	irgola qu	ıarantunc) per il L	otto 5 ec	1		
		Eu	ro 22.	.355,8	35= (ve	ntiduem	ilatrecent	ocinquar	ntacinque	virgola	ı	·.	
		ott	antacinqu	ıe) p	er il Lo	tto 6 a	ı garanz	ia dell'	adempime	nto delle			
		ob	bligazion	i con	trattuali ed	l ha stip	ulato una	a polizza	assicurati	iva per la	1		
		res	ponsabili	tà civ	ile verso t	erzi nonc	hé una p	olizza di	responsab	ilità civile			
		ve	rso i pres	tatori	di lavoro	con mass	simale no	n inferio	re a quant	o indicato)	· ·	
		all	'art. 10 co	omma	a 8 della pr	esente co	onvenzior	ne;					
	h)	la	presente	Conv	enzione n	on è fon	te di alcı	ına obbli	gazione p	er S.C.R.	. V/I	nerget a_Venez	s.p.a. a, 77
		Pie	emonte S	.p.A.	nei confro	onti del	Fornitore	, salvo c	uelle espr	essamento	5603/8 P. IVA	908/1/5	940793
		all	a stessa	riferit	e, costitue	endo la r	nedesima	Conver	nzione le d	condizion	i		
		ge	nerali del	cont	ratto conc	luso dall	e singole	Ammin	istrazioni (Contraent	i		
		co	n l'emiss	ione c	lell'Ordina	ıtivo di F	ornitura.					e deget die	
	Tı	utto	ciò prem	esso,	tra le part	i come in	epigrafe	rappres	entate e do	omiciliate		Pegione Pie	Monie
			SI	CON	VIENE E	SISTIP	ULA QU	JANTO	SEGUE			Plent S.p.	te oui.o
									1	Pagina 4 di 2	3	Tore 23	*

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerte Economiche del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzioni definitive, polizza RCT e polizza

RCO.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 L.R. 19/2007 così articolata:

Fornitura di gas naturale lotti 1-2-4-5-6 per volume max pari a:

				_	•
			VOLUME MAX		
	LOTTO	PROVINCIA	IN SMC		
	-				
	1	Torino	9.176.422		
					Via Venezia, 77
	2	Asti	8.148.564		Via Venezia, 77
					56038 Ponkacco (PI) P. IVA 008/5,940793
	4	Novara	5.090.448		L (Ull)
	5	Biella	2.286,363		/
	6	Verbano Cusio Ossola	1.526.398		
	1 44 7.4 4 1.1				And the second second
a La Paris			1	-	1

Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato sommando la componente tariffaria

Piemonie out

relativa alla commercializzazione all'ingrosso - di cui all'art. 6 dell'All.A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i. -, dedotta del ribasso offerto in sede di gara (di cui alla lettera f delle premesse), alle altre componenti - di cui all'art. 5 dell'allegato A della suddetta delibera - della Tariffa regolata vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo. Su ciascun periodo di fatturazione, ogni utenza pagherà, inoltre, IVA e accise.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a:

	LOTTO	PROVINCIA	VOLUME MAX	-	L
			IN SMC		
	1	Torino	9.176.422		
	2	Asti	8.148.564		
	4	Novara	5.090.448		_
	5	Biella	2.286.363		_
	6	Verbano Cusio Ossola	1.526.398		_
					_

3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno

S.C.R.

Piemonie
S.p.

S.p.

		·
	dell'Amministrazione Contraente, indipendentemente dal quantitativo	
	indicato nell'Ordinativo di Fornitura.	·
	4. S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo (del lotto di riferimento) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del	
	R.D. 2440/1923.	
	5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
100	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui	
	dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo	
	quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	÷
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà	Phergetic s.p.a.
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	56028 Portsacco (PI) P/IVA 00875940793
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	1.4 (1.42)
51, 18. 22, 23. 1	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	y a Aller englis
	ART. 3 – DURATA	Restone Pemonie
	1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2010 sino alle ore 24:00 del	Piemante E
	Pagina 7 di 23	23 00
1,177	<u>*</u>	and the second s

31/12/2010 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia	
esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1, potrà essere	
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione	
scritta al Fornitore da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
 Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto,	
anche eventualmente incrementato.	
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle	·
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi	
dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di	
consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino	
alle ore 24:00 del 31/12/2010. La data di inizio di erogazione del gas naturale	
coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, col primo giorno del	
secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in	
caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo	
giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso	
di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata	
tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il	Via Venezia, 77
primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del	ZIVA 60 75940793
 31/12/2010, senza possibilità di tacito rinnovo.	
ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
Convenzione a:	/e e.c.A. ".\
	Piemonte es S.p.A S.p.A
Pagina 8 di 23	Of 23-19

	a)	assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti	
101		necessari all'utilizzo della Convenzione;	
	b)	a predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti	
		necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e	
		misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione	
		della fornitura;	
	(c)	garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a	
		quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e	
		nell'Ordinativo di Fornitura;	
	d)	erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo	
		che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna	
		Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella	
		presente Convenzione;	
	e)	mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di	
3-3		Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro	
		di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di	
		informazione ed assistenza tecnica, quali, a titolo esemplificativo e	
		non esaustivo:	
		richieste di informazioni circa la Convenzione;	Via Venezia. 77 56038 Polnisacco (PI)
		ricezione degli Ordinativi di Fornitura;	P. VA 0 8 87 5 6 4 0 7 9 3
		richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della	
	, <u>.</u>	fornitura;	
		richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;	
		richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.	S.C.S.
	Ne	medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail,	S Planoure E
		Pagina 9 di 23	227

i,

1: C de dienti Cli erari di ricezione delle	
un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle	
chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e	
festivi, dalle ore 08:30 alle ore 17:30.	
f) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo della	
fornitura, emissione fattura unica per raggruppamento di punti di	
prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente.	
g) allegare alla fattura, trimestralmente, un report sull'andamento dei	
consumi che, elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo	
mensile dei consumi e dei risparmi dall'inizio della fornitura.	
h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente	
convenzione ai prestatori del c.d. servizio energetico, come definiti dal	
D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b)	
L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano.	
Tale impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al	
momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso	
di nuovi contratti.	
ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita	, and the same of
dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per	Via Venezia, 77 56038 P 0/nsacco (PI) 1VA 0/0875940793
l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di	VA/08875940793'
Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare	
servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le	
attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti	Pic
pena l'applicazione delle penali.	CESONE FIEMD
ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	S.p.A
Pagina 10 di 2	3 Tore 23 100

	D' (G. A. : vizzza il diritto di verificare e for verificare de	
	S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da	
	soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi	
	comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico	
	ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i	
	il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 12 del capitolato tecnico che qui si	
-1	richiama integralmente.	
5 (4) (4)	ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo	
	di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato	
	Tecnico. (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).	
	2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore	
1457 150 150 150	a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della	
	presente convenzione.	
	3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e corrisposti	
100 m	dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di	
	Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere	
	inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti	<u> </u>
	corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura fine	Via Vellezia 77
	mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso-	56088 Poh/sacco (PI) D. VA 00875940793
	Cariprato - Filiale di Ponsacco, IBAN IT23Z0602071120114570261699. E	
	facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo	
	dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).	e ii
(18)	4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	Residence Controller
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal	S.p. S.p. S.p. S.p. S.p. S.p. S.p. S.p.
	Pagina 11 di 23	G 23-
808	4	1

	precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale	
	l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione	
	inadempiente.	
	5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva dell'appaltatore certificato attraverso la presentazione da parte del	
	fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)	
	in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte	
	dell'Amministrazione contraente.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 4,10%;	
	tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del	
	Codice Civile.	
	ART. 8 – PENALI	
	1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a	
	forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza	Via Welnezia 77
	imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della	56038 Pd/sacco (PI) 7. IVA 008 5940793
	fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione	
	Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno.	
P.v.	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura	/° s.c.# '\
	in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui	3. p. m.
	Pagina 12 di 23	70ro 23 - 13

	alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.	
	In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale	
-	sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo	
-	effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e	
_	agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al	
	termine di cui all'art. 12, comma 2 del Capitolato tecnico per la trasmissione	
	della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il	
	controllo della spesa, S.C.R Piemonte S.p.A potrà applicare al Fornitore una	
	penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno subito.	
	4. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R	
	Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga	
	per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a	
	S.C.R Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni	
	giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno.	
Bar Bar Bar	ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	Via Venezia, 77
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	PIVA 0087 894 9793
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 e 2 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	e dinanya.k
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	750
	S.C.R Piemonte S.p.A	1 5 6 1 ol
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	S.p. (S.p. (
	Pagina 13 di 23	23 1

	Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	and the second s
	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all'art. 8 comma 1 e 2 a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 3 e 4 dovranno essere	
	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
-	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 8 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	Spergetic s.p.a.
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	56088 Ponsageo (PI) P/IVA 008/78940793
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	0
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R Piemonte S.p.A. di cui al successivo	og Pien
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	3.5.9
	giudiziario.	Piemorie E S.p.A.
	Pagina 14 di 23	Th-
		1

	1
4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2, sino a concorrenza della misura massima	
pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in	
ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non	
preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
5. S.C.R Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
commi 3 e 4 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
misura massima del 10%, S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
comunicate e documentate.	
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
della medesima penale.	
ART. 10 – GARANZIE	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima	Drengetic s.p.a.
della stipula della presente convenzione, ha prodotto idonee cauzioni	Via Veryezia, 77 56938 Ponsacco (PI) P. IVA (008/159/19/193
definitive ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., nella misura del 3%	
dell'importo fissato al momento dell'aggiudicazione definitiva, ridotto del	
cinquanta per cento, in quanto in possesso della certificazione del sistema di	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
qualità.	Qayone liemonia
Dette cauzioni sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	S Plembure E
Pagina 15 di 23	\$ 23.
611	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
-	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e	
1	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.	
7	2. Le cauzioni rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal	
_	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
_	pertanto S.C.R Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al	
_	precedente art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche	
	relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle	
	penali.	
	3. Le garanzie operano nei confronti di S.C.R Piemonte S.p.A. a far data	
	dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. Le garanzie operano per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e saranno svincolate,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, le garanzie	Va Vározia 77
	sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento	56098 PONSACCO, (PI) PAVA 00875940793
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	Salah Marine Marine Salah Sala
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	Escre Piem
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	S.p.
	Desire 46 di 99	Gre 23 - 1

Pagina 16 di 23

importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
*	:
regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
consenso espresso in forma scritta da S.C.R Piemonte S.p.A	
6. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R Piemonte S.p.A	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
S.C.R Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	. , , .
pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	·
il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato	
una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale	
unico per ogni sinistro di Euro 5.000.000,00.	<u></u>
Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una	
polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale per	i di
ogni sinistro di Euro 5.000.000,00 con sottolimite per singolo prestatore non	
inferiore ad Euro 1.000.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di	Via V9-11
danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza	56088 Pon Fat 90/ (PI)
assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	eller i enfoquaçõe octop
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la	Residence Pietronia
risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	S.p.A
Pagina 17 di 23	23 11

	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
_	dell'importo contrattuale;	
_	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	ner in the second
_	prestazioni affidate;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	i er er er
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	•
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R Piemonte S.p.A	
	Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
	caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	Via Venezia, 77 56038 Ponezia, 4PI)
	Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	PAVA 04875646793
	2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per	(
	30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce	n ikum udali saabi meleberaha
Name of the state	motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai	one Pielio
	sensi dell'art. 1456 c.c Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	S.C.F
Name of the second	contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
100000000000000000000000000000000000000	Pagina 18 di 23	1

	limitatamente al singolo ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il	
	ritardo. E' facoltà di S.C.R Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo	to an area of the
	nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
	di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
	complessivo delle attivazioni richieste.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	the property
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	ART. 12 – RECESSO	
	1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R Piemonte S.p.A., per quanto di	1. 1. 1. 1.
	propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla	
	Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal	1
	singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non	Onevaltic s.p.a.
	opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del	56038 Pd 9 9 0 (PI) P. IVA 0 8 56 0 793
	contratto/Convenzione sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario	
	secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario	
	ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio	0
(1. d.,	prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto	S.C.A
	previsto dall'articolo 1671 c.c	S Flomote S
	Pagina 19 di 23	23.

		4
	2. L'Amministrazione contraente e/o S.C.R Piemonte S.p.A. potrà recedere	
	per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla	
	Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita	
	dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari,	
	da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.	
	3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività	
	necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore	
	delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Qualora S.C.R Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del	
	comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di	
	fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni	
	Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già	
	emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	
	Fornitore con lettera raccomandata A/R., fatto salvo quanto espressamente	
	disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi	And the second
	e/o rimborsi.	
	ART. 13 – SUBAPPALTO	
is is.	Il Fornitore, in sede di Offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.	1
	ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	Energetic s.p.a.
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	Via Venezia, 77 66038 Foheacco (PI) P. IVA 10875940793
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	1
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	S.C.R.
estj.	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R Piemonte S.p.A.,	S.p.A.
	Pagina 20 di 23	0 23

dim controvermental	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	7
	1. La sig.ra Tatiana MAGGINI, Responsabile del Servizio, nominato dal	
٠.	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R	
	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità	
	di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	,
	ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato	
	alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
<u> </u>	nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del	
	pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.	
	Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R Piemonte S.p.A. per garantire i	
\$	controlli di cui agli artt. 8, 11 e 12 della presente convenzione e per lo	1
	svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente	Onergetic s.p.a.
•	convenzione.	56038 P 1 F acco (PI) P. IVA 0087 \$940 70 9
	ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	e
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e	
	assistenza dei lavoratori.	Qesione Pie honge
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte l	e Piemphie E
	Pagina 21 di 23	, the

	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	· .
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	*
	tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei	
	provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del	
	lavoro.	
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della convenzione, al bollo e alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.	
	ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	Mia Vanbria 77
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	56938 Portsacco (PI) P. IVA 0087 9940 793
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 20 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	Pinn
: 1, 44 A 1 5 3 1	esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli	3.6"(Lea 2)
	contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	S.J.A.
	Pagina 22 di 23	

	ART. 21 – CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o	
	inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte	
	di S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non	
	costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime	
	parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	Torino, lì 16 MAR. 2010	
	None Piemonia	
	S.C.R. Spiemonte Selection of the select	17 J. J. J. J.
	S.C.R Piemonte S.p.A.	
	nergetic s.p.a.	TORM
	Vid Venezia, 77 Il Fornitore	
	1 Seriz 3 n. 39	di Jopino 3º
	versati € 211,40	
	di cui per diritti 4340	Marris Confession - An are married to
	IL JAPO ARE	NOZN SERVIZI
	IL CAPON GATOR	
siji i	The first the second se	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
		n vincia nga kasa ninaklas